



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 212/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

Composta dai seguenti magistrati:

Andrea Liberati - Presidente

Stefano Grassi - Giudice

Gianpiero Madeo - Giudice (relatore)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **21161** del registro di

Segreteria, promosso dalla Procura presso la Sezione
giurisdizionale per la Regione Abruzzo della Corte dei conti,

PEC: abruzzo.procura@corteconticert.it

attore

nei confronti di

1. DI GIOVAMBATTISTA Carlo, nato a Roma il 30.05.1960

c.f. DGVCRL60E30H501O e residente in Viale Bovio, 137

Pescara, difeso dall'Avv. Massimo Manieri, C.F.

MNRMSM62C29A345O, domicilio digitale:

massimomanieri@legalmail.it

2. SACCONE Alberto nato a San Leucio del Sannio il

30.10.1959 c.f. SCCLRT59R30H953B e residente a L'Aquila in

via Marsicana, n. 55 Frazione Civita di Bagno, difeso dall'Avv.

Cristiana Valentini, C.F. VLNCST65H68G482I, domicilio di

gitale: cristianavalentini@pec.it.

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;
- uditi nella pubblica udienza del 14 aprile 2026 il V.P.G. Marco Di Marco per la Procura, l'Avv. Massimo Manieri per il convenuto Carlo Di Giovambattista, e l'Avv. Cristiana Valentini per il convenuto Alberto Saccone.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 luglio 2025 la Procura regionale per l'Abruzzo, in persona del Vice Procuratore Generale dott. Marco Di Marco, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Colonnello (ora in congedo) Carlo Di Giovambattista e il Maresciallo (ora in congedo) Alberto Saccone, per sentirli condannare, in favore del Comando regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, al pagamento - in solido o nelle diverse proporzioni di giustizia - di € 43.416,22 a carico del Di Giovambattista e € 5.023,34 a carico del Saccone, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di legge. Tale importo rappresenta, secondo la prospettazione attorea, il danno erariale complessivo arrecato dai convenuti, a titolo di lesione patrimoniale e non patrimoniale, in conseguenza delle condotte illecite loro attribuite nell'esercizio del servizio.

In particolare, la Procura riferisce che le vicende oggetto di causa traggono origine da procedimenti penali (dinanzi alla giurisdizione militare e a quella ordinaria) avviati nei confronti

dei convenuti e relativi a fatti occorsi negli anni 2016-2017.

Dagli atti di indagine è emerso che il col. Di Giovambattista e il mar. Saccone, all'epoca in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della G.d.F. di L'Aquila, avrebbero posto in essere una serie di condotte in violazione dei loro doveri d'ufficio e dei principi di fedeltà e buon andamento della Pubblica Amministrazione, con l'intento di perseguire fini privati ed egoistici in danno dell'Amministrazione di appartenenza.

In particolare - come ricostruito nei giudizi penali - il Di Giovambattista avrebbe colluso con un soggetto estraneo (tal [omissis...]), avvalendosi della propria qualifica di ufficiale della G.d.F., per favorire l'attività illecita posta in essere da quest'ultimo nel settore del commercio di autovetture di provenienza estera: tra le altre cose, il Di Giovambattista avrebbe assicurato un'acquirente (ing. [omissis..]) circa la regolarità di un'autovettura in realtà commercializzata dal [omissis...] con pratiche fraudolente, contribuendo così ad occultare la frode in corso. Inoltre, il 9 febbraio 2017, i convenuti (in servizio quella mattina) si sarebbero allontanati senza autorizzazione dalla sede di servizio, presentandosi in abiti borghesi presso l'autosalone del [omissis...], dove, nel rilevare la presenza di due militari della G.d.F. impegnati in un appostamento, li avvicinavano con un atteggiamento provocatorio e richiedevano ragione della loro presenza, allo

scopo di ottenere informazioni riservate sull'indagine in corso e avvertirne il [omissis...]. Secondo l'accusa, i convenuti trasmettevano effettivamente al [omissis...] e notizie confidenziali così ottenute, vantandosi per giunta di aver redarguito i due colleghi operanti. Tali condotte, oltre a configurare violazioni disciplinari e fattispecie di reato, avrebbero arrecato un danno patrimoniale diretto all'erario - consistito nelle retribuzioni indebitamente erogate ai due militari per il servizio da loro omesso e negli oneri sostenuti dall'Amministrazione per le indagini rese necessarie dagli illeciti - nonché un grave danno all'immagine della Guardia di Finanza, derivante dal discredito gettato sul Corpo dal comportamento infedele dei due suoi appartenenti.

La sequenza procedimentale ricostruita nell'atto introduttivo può essere così riassunta: a seguito di una comunicazione della Procura Militare (acquisita in data 9 aprile 2019, relativa all'esercizio dell'azione penale nei riguardi del Col. Di Giovambattista per fatti di truffa militare aggravata) e di una successiva segnalazione d'iniziativa del Comando G.d.F. - Compagnia L'Aquila (31 luglio 2020) in merito a un ipotizzato danno erariale connesso ai medesimi fatti oggetto di indagine penale, la Procura regionale istruiva un procedimento di responsabilità e delegava ulteriori accertamenti.

Ritenendo che gli esiti delle inchieste penali - articolatesi in più tronconi - consentissero di ipotizzare profili di responsabilità

amministrativa a carico dei suddetti militari, il Requirente contabile, in data 9 dicembre 2024, emetteva nei confronti del Di Giovambattista e del Saccone apposito invito a dedurre ex art. 67 del Codice di giustizia contabile. I convenuti provvedevano a depositare le proprie deduzioni difensive nei termini assegnati: in particolare, in data 23 gennaio 2025 il Col. Di Giovambattista presentava deduzioni scritte eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria e riservandosi di svolgere difese nel merito in prosieguo; il 31 marzo 2025 anche il Mar. Saccone depositava deduzioni, lamentando l'incompletezza della ricostruzione accusatoria operata dalla Procura (in particolare alla luce dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, di parte delle condanne penali militari) e la sproporzione della pretesa risarcitoria rispetto all'effettivo disvalore dei fatti contestati. La Procura, ritenendo che tali difese non fossero idonee a giustificare un provvedimento di archiviazione e reputando anzi sussistenti tutti gli elementi per un giudizio di responsabilità, provvedeva al deposito dell'odierno atto di citazione.

La Procura attrice, nel riportare dettagliatamente gli esiti dei procedimenti penali, evidenzia che i convenuti - inizialmente rinviati a giudizio innanzi al Tribunale Militare per vari reati commessi in servizio (collusione, truffa militare e altri) - sono stati riconosciuti colpevoli, in primo grado (Tribunale Militare di Roma, [omissis...]), del reato di collusione del militare (art. 3 L.

1383/1941) per i fatti del 20 ottobre 2016, venendo condannati rispettivamente alla pena di anni 3 e anni 2 e mesi 8 di reclusione, mentre sono stati assolti dalle ulteriori imputazioni (istigazione e rivelazione di segreti) per difetto di prova. Nel corso del medesimo procedimento penale militare, riunito con un secondo giudizio, veniva accertato a carico di entrambi un episodio di falsa attestazione del servizio (assenza non autorizzata dal posto di lavoro il 9 febbraio 2017) configurante reato di truffa militare aggravata. La Corte Militare d'Appello di Roma [omissis...]) riformava poi parzialmente la decisione di primo grado: per quanto attiene al Di Giovambattista, confermava la condanna per collusione e, in parziale riforma, affermava la responsabilità penale anche per il reato di truffa militare limitatamente al suddetto episodio del 09/02/2017; quanto al Saccone, la Corte d'Appello escludeva la collusione e ogni addebito relativo alla vicenda del 2016, ma affermava parimenti la responsabilità del maresciallo per il fatto dell'assenza dal servizio del 09/02/2017. La successiva sentenza della Corte di cassazione ([omissis...]) si pronunciava in senso favorevole al Saccone - dichiarando non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di truffa militare ascrittogli per la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) - e rigettava invece il ricorso proposto dal Di Giovambattista, la cui condanna penale in sede militare veniva così confermata e resa definitiva.

Parallelamente ai giudizi militari, nei confronti dei convenuti pendeva altresì un procedimento penale dinanzi al Tribunale ordinario dell'Aquila *[omissis...]*, nel quale erano imputati di fatti analoghi (segnatamente, favoreggiamento personale e reale, per avere ostacolato e sviato indagini della G.d.F. a beneficio di *[omissis...]*). Tale giudizio ordinario si è concluso, nelle more del presente procedimento contabile, con la sentenza n. *[omissis...]*, che in data 30 giugno 2025 ha assolto il Di Giovambattista e il Saccone per insussistenza dei fatti loro ascritti ("perché il fatto non sussiste").

Sulla base delle risultanze così accertate, la Procura regionale - dopo aver concesso ai convenuti la facoltà di dedurre in sede precontenziosa ai sensi dell'art. 67 CGC - ritiene che le condotte sopra descritte, avendo carattere doloso e traducendosi in una sistematica deviazione del servizio a fini privati, integrino una grave violazione degli obblighi di servizio da parte dei convenuti e fondino la loro responsabilità amministrativa per i danni cagionati all'erario. In particolare, l'atto di citazione individua due tipologie di danno: (a) un danno patrimoniale diretto da disservizio, coincidente con le risorse economiche impiegate inutilmente dall'Amministrazione per retribuire i convenuti (in periodi in cui costoro avrebbero agito non nell'interesse, bensì in pregiudizio dell'ente di appartenenza, sviando le funzioni istituzionali loro affidate) nonché con i costi sopportati per le investigazioni rese necessarie dai fatti illeciti; (b) un danno

all'immagine della Guardia di Finanza, riconducibile al pubblico discredito e al vulnus all'affidabilità e al prestigio del Corpo derivanti dal comportamento infedele di due suoi appartenenti. Tali voci di danno - quantificate, rispettivamente, in € 43.416,22 per il Di Giovambattista e € 5.023,34 per il Saccone - corrispondono, nel dettaglio, a: per il Di Giovambattista, € 20.908,00 di danno da disservizio (retribuzioni corrisposte nel periodo interessato dalla condotta illecita), € 12.471,00 per costi dell'attività investigativa interna, € 37,22 per retribuzioni indebitamente percepite in relazione all'assenza dal servizio del 09/02/2017 e € 10.000,00 a titolo di danno all'immagine; per il Saccone, € 23,34 per la retribuzione percepita durante l'assenza ingiustificata dal servizio e € 5.000,00 per danno all'immagine. Sulla scorta di tali premesse, la Procura attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di detti importi, con maggiorazione di interessi e spese, come da conclusioni in atti. Nel corso del giudizio si sono costituiti in giudizio i convenuti, depositando memorie difensive a firma dei rispettivi difensori. In tali memorie, i convenuti hanno preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione contabile, sostenendo che l'Amministrazione danneggiata e la stessa Procura regionale fossero a conoscenza dei fatti dannosi sin da epoca risalente (già nel 2017, allorché la Guardia di Finanza concluse e trasmise un dettagliato rapporto interno sull'accaduto, e comunque entro il 14 marzo 2019, data in cui la Procura Militare informò

formalmente la Procura contabile dell'esercizio dell'azione penale a carico dei medesimi soggetti). Ne deriva - ad avviso delle difese - che il termine quinquennale di prescrizione (computato anche un periodo di sospensione emergenziale nell'anno 2020) sarebbe spirato, al più tardi, entro il luglio 2024, ossia in data anteriore sia all'invito a dedurre del 9 dicembre 2024 sia al successivo deposito dell'atto di citazione in giudizio.

In via subordinata, i convenuti contestano nel merito la fondatezza della pretesa risarcitoria, deducendo in particolare l'insussistenza di condotte illecite loro ascritte e, conseguentemente, di qualsiasi nesso causale con i danni lamentati dalla Procura. A sostegno di ciò, entrambe le difese richiamano gli esiti a loro favorevoli conseguiti in sede penale ordinaria, evidenziando che i medesimi fatti storici posti a base del presente giudizio sono stati accertati dal Tribunale dell'Aquila come inesistenti ("il fatto non sussiste"), con sentenza passata in giudicato che - a norma dell'art. 654 c.p.p. - dispiega efficacia di giudicato sul punto anche nel presente procedimento di responsabilità. Inoltre, le difese rappresentano che lo stesso Saccone è stato prosciolto in via definitiva (per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.) dall'unica condotta disciplinarmente e penalmente rilevante ad esso ascritta (assenza dal servizio del 09/02/2017). In ogni caso, i convenuti deducono l'assenza di effettivi danni risarcibili: da un lato, non vi sarebbe stato alcun danno da disservizio, atteso che

l'asserito allontanamento dal servizio ebbe carattere occasionale e di minima durata (circa un'ora) e non ha prodotto un reale pregiudizio né disfunzioni durevoli per l'Amministrazione; dall'altro, nemmeno il prospettato pregiudizio all'immagine della G.d.F. troverebbe riscontro evidente, non risultando comprovata un'eco pubblica tale da ledere il prestigio e la fiducia nell'Istituzione, né spese sostenute per il ripristino della sua reputazione (al di fuori di un singolo articolo di cronaca locale pubblicato nel 2017). Le difese eccepiscono, *ad abundantiam*, che l'azione erariale per danno all'immagine sarebbe comunque preclusa dalla normativa vigente, non trattandosi nel caso di specie di reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 1, co. 1-sexies, L. 20/1994 (come mod. dall'art. 17, co. 30, D.L. 78/2009). In conclusione, i convenuti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare estinta per prescrizione l'azione di responsabilità; in subordine, il rigetto integrale della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, con contestuale declaratoria di insussistenza di qualsiasi danno risarcibile; in ogni caso, la condanna dell'Amministrazione istante alla rifusione delle spese di lite.

All'esito della prima udienza collegiale (27 gennaio 2026) il Collegio giudicante, rilevata d'ufficio una possibile violazione del termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione (art. 67, co. 5, D.Lgs. 174/2016), ha assegnato alle parti termini per memorie conclusionali e repliche, a norma dell'art. 101, co. 2

c.p.c., ai fini del contraddittorio sulla questione pregiudiziale.

La Procura regionale, con memoria depositata in vista dell'udienza del 14 aprile 2026, ha eccepito l'assenza di qualsivoglia eccezione di tardività sollevata nei termini di legge ad opera dei convenuti, sostenendo la conseguente inammissibilità di una pronuncia d'inammissibilità della citazione in assenza di eccezione di parte. Richiamando il principio di diritto, espresso dalle Sezioni Riunite di questa Corte (sent. n. 1/2007/QM) e la successiva giurisprudenza conforme, il Requirente ha ribadito che la previsione del termine di 120 giorni per il deposito della citazione persegue la tutela di un interesse esclusivamente del convenuto e individua un termine di natura ordinatoria, la cui violazione può essere fatta valere solo mediante eccezione in senso stretto tempestivamente formulata dal convenuto medesimo, e non invece rilevata d'ufficio dal Giudice. In via subordinata, ove si ritenesse ammissibile ed assorbente la questione di tardività del deposito dell'atto introduttivo, la Procura ha avanzato istanza di rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 140 c.p.c. - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui non prevede il perfezionamento della notifica per irreperibilità con il ritiro della raccomandata informativa da parte del destinatario (anziché decorsi dieci giorni dalla spedizione). Da ultimo, il Pubblico Ministero ha confermato le proprie conclusioni nel merito, chiedendo il rigetto di tutte le eccezioni difensive e la

condanna dei convenuti al risarcimento del danno erariale secondo le conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione.

All'udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata posta in discussione: il magistrato relatore ha esposto gli atti della causa; il Pubblico Ministero contabile e i difensori dei convenuti sono intervenuti come da verbale, confermando le rispettive conclusioni. Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare l'atto di citazione deve ritenersi ammissibile, perché depositato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni per l'ultimo invitato ex art. 67, co. 5 e 6, D.lgs. 174/2016.

Sul punto il Collegio deve evidenziare che ritiene non condivisibile le conclusioni della Procura per cui la violazione del tardivo deposito dell'atto di citazione può essere fatta valere solo mediante eccezione in senso stretto tempestivamente formulata dal convenuto. Infatti, la questione in esame si inserisce in un articolato dibattito interpretativo, sviluppatosi sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla natura del termine di centoventi giorni e al regime processuale della relativa violazione.

Il dato normativo di riferimento stabilisce espressamente che il Pubblico Ministero debba depositare l'atto di citazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la

presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile, *“a pena di inammissibilità”*, fatte salve le eventuali proroghe concesse ai sensi di legge. Tuttavia, il legislatore non ha disciplinato in modo esplicito le modalità di rilevazione di tale vizio, lasciando aperta la questione circa la sua rilevanza d'ufficio.

In ordine a tale profilo, si registrano due contrapposti orientamenti. Un primo indirizzo, ritiene che l'inammissibilità della citazione tardivamente depositata non sia rilevabile d'ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte interessata. Tale impostazione si pone in linea di continuità con i principi elaborati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti nel vigore del previgente sistema, le quali, con la sentenza 15 febbraio 2007, n. 1/2007/QM (nonché con la precedente 25 marzo 2005, n. 1/2005/QMC), hanno qualificato il termine in questione come funzionale alla tutela dell'interesse del presunto responsabile a una definizione tempestiva della fase preprocessuale. In questa prospettiva, la relativa violazione integrerebbe una forma di nullità relativa, la cui deduzione è rimessa all'iniziativa della parte (cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia n. 753/2018; Sez. I App. n. 503/2015, Sez. I App. n. 327/2017 e n. 283/2017; Sez. Toscana n. 126/2020; la Sez. Emilia-Romagna sentenza n. 63/2018).

A tale orientamento si contrappone un diverso e più rigoroso indirizzo interpretativo, che attribuisce al termine di cui all'art.

67, comma 5, c.g.c. natura perentoria, con conseguente rilevabilità officiosa dell'inammissibilità della citazione tardiva (cfr. Corte dei conti, Sez. Lazio n. 230/2014; Sez. Calabria n. 1/2014, n. 1; Prima Sezione centrale d'Appello n. 149/2022, Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 282/2023; Sez. Calabria n. 222/2025; Sez. Abruzzo n. 9/2025 e n. 100/2026.

Il Collegio ritiene di aderire a quest'ultimo orientamento, non apparendo condivisibile la tesi che esclude la rilevabilità d'ufficio del vizio in esame. Ed invero, una corretta interpretazione dell'art. 67, comma 5, c.g.c. impone di riconoscere che il termine ivi previsto abbia natura perentoria, atteso che la norma collega espressamente al suo superamento la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di citazione. Tale previsione costituisce indice inequivoco della volontà legislativa di attribuire al termine una funzione di presidio della legalità dell'azione erariale, con conseguente automatica operatività della sanzione processuale.

La perentorietà del termine trova ulteriore conferma nella sua funzione pubblicistica. Esso, infatti, non è posto a tutela di un interesse meramente individuale e disponibile, ma è diretto a garantire valori di rango costituzionale, quali la certezza dei tempi dell'azione, il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., nonché il diritto di difesa e la ragionevole durata del processo ex artt. 24 e 111 Cost. Ne consegue che la sua inosservanza incide sulla stessa legittimità

dell'esercizio del potere d'azione del Pubblico Ministero contabile.

In tale prospettiva, deve altresì valorizzarsi la natura pubblicistica e indisponibile dell'azione di responsabilità amministrativa, la quale non integra un diritto soggettivo disponibile, ma un potere-dovere attribuito al Pubblico Ministero a tutela dell'interesse erariale, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 371/1996) e dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 269/2005). Da ciò consegue che le decadenze che incidono sull'esercizio di tale potere non possono essere assimilate a eccezioni in senso stretto, ma integrano vizi genetici dell'azione, rilevabili anche d'ufficio.

Tale interpretazione risulta coerente anche con il principio di cui all'art. 2969 c.c., il quale esclude la rilevabilità officiosa della decadenza solo nelle materie rimesse alla disponibilità delle parti. Al contrario, nei casi, come quello in esame, in cui l'interesse tutelato è indisponibile, la decadenza deve ritenersi rilevabile d'ufficio (cfr. Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 133/2005; Sez. I, sent. n. 166/2004).

Ulteriore conferma si ricava dal sistema codicistico, che distingue nettamente tra nullità e inammissibilità. Le prime, disciplinate dagli artt. 86 e ss. c.g.c., sono suscettibili di sanatoria; la seconda, invece, rappresenta una sanzione definitiva, conseguente alla perdita del potere di agire, non

suscettibile di regolarizzazione. Il legislatore ha espressamente previsto l'inammissibilità sia per l'omessa audizione personale (art. 67, comma 2), sia per il tardivo deposito della citazione (art. 67, comma 5): ne deriva, per ragioni di coerenza sistematica, che entrambe le ipotesi devono ritenersi rilevabili d'ufficio.

La giurisprudenza contabile successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 174/2016 ha, del resto, progressivamente consolidato tale approdo interpretativo, affermando la rilevabilità officiosa della tardività della citazione e dichiarando l'inammissibilità dell'azione anche in assenza di eccezione di parte, valorizzando il ruolo del giudice quale garante della legalità processuale. (cfr. Prima Sezione centrale d'Appello n. 149/2022, Seconda Sezione Centrale d'Appello n. 282/2023; Sez. Calabria n. 12/2025 e n. 222/2025; Sez. Abruzzo n. 9/2025 e n. 100/2026)

In definitiva, deve affermarsi, allora, che l'atto di citazione depositato oltre il termine di cui all'art. 67, comma 5, c.g.c. è affetto da inammissibilità insanabile, rilevabile anche d'ufficio, in quanto adottato in violazione di un termine perentorio posto a presidio di interessi di ordine pubblico processuale.

Chiarito ciò, si deve rilevare che il Collegio, ponendo la questione al contraddittorio come previsto dall'art. 101 comma 2 cpc, non ha assunto, come criticamente sostenuto dalla Procura, un'interpretazione della norma *“in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in quanto equipara fattispecie tra loro differenti, sacrifica irragionevolmente l'esercizio del diritto di difesa del*

destinatario della notifica, lede il diritto al contraddittorio consacrato dai principi sul giusto processo”, per il semplice fatto che l’ordinanza di rimessione al contraddittorio di una questione rilevabile d’ufficio rinvia la valutazione di merito sulla stessa all’esito della discussione. Nel caso di specie dalle produzioni documentali della Procura, successive all’ordinanza di rimessione della questione al contraddittorio, è risultato provato agli atti e, comunque, non contestato da controparte che il recapito della Raccomandata informativa n. 668412466747 è avvenuto nelle seguenti fasi:

- 14.01.2025: spedizione dall’Ufficio dell’Aquila;
- 5.02.2025: presa in carico dal Centro di smistamento di Fiumicino;
- 11.02.2025: tentativo di recapito all’indirizzo del destinatario e deposito avviso di giacenza;
- 21.02.2025: ritiro presso l’Ufficio postale di Bagno, in via Ripa.

Questa evoluzione cronologica del procedimento di notifica, come correttamente rappresentato dalla Procura, pone un problema di mancata entrata dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario nei dieci giorni dalla spedizione. Infatti, la stessa è avvenuta in data 14 gennaio 2025, ma il primo tentativo di recapito all’indirizzo del destinatario e il deposito dell’avviso di giacenza è avvenuto in data 11 febbraio 2025.

Sul punto è opportuno evidenziare che la disciplina della notifica ex art. 140 c.p.c., concernente la notificazione in caso

di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia, ha subito una significativa evoluzione giurisprudenziale a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010. Con tale sentenza, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte dell'art. 140 c.p.c. che faceva perfezionare la notifica per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa dell'avviso di deposito, senza alcun riferimento alla ricezione effettiva o alla concreta conoscibilità dell'atto stesso.

La ratio della Corte Costituzionale poggia su principi costituzionali fondamentali: effettività del diritto di difesa e giusto procedimento ex artt. 24 e 111 Cost. Se è vero che, in astratto, la spedizione di una raccomandata può essere facilmente documentata, è altrettanto vero che essa, in sé, non garantisce che il destinatario abbia avuto effettiva conoscibilità della notificazione e, quindi, che possa adeguatamente predisporre la propria reazione processuale. Per questo motivo, la Consulta ha ritenuto che la sola spedizione non sia un momento idoneo a far decorrere i termini di impugnazione senza vulnerare i diritti difensivi del destinatario dell'atto.

In applicazione di tale principio, la Corte Costituzionale ha chiarito che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona, nei confronti del destinatario, nei seguenti momenti:

- con il ricevimento della raccomandata informativa, qualora questo sia anteriore al decorso di dieci giorni dalla spedizione;

- con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa, qualora la stessa non sia stata ritirata o comunque non ricevuta.

Quindi, la Consulta ha chiarito che anziché ancorare il perfezionamento della notifica alla mera spedizione, bisogna rifarsi alla conoscibilità effettiva o comunque potenziale della raccomandata informativa da parte del destinatario. In altri termini, la notificazione deve porsi in termini di certezza giuridica ma anche nel rigoroso rispetto dei diritti di difesa del destinatario: chi subisce una notifica deve essere posto in condizione di sapere dell'atto e di organizzare le proprie difese nei termini di legge.

Coerentemente, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che, in ossequio alla sentenza della Consulta, la prova che la raccomandata informativa sia stata ricevuta o che, comunque, sia entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario è elemento essenziale per ritenere perfezionata la notificazione ex art. 140 c.p.c. In assenza di tale prova, la notificazione è viziata e può essere dichiarata nulla, con conseguente inammissibilità delle attività processuali fondate su di essa.

Di qui consegue un ulteriore principio per cui se il primo tentativo di consegna della raccomandata informativa si verifica oltre i dieci giorni dalla data di spedizione, sarà da considerare quel momento come *dies a quo* del perfezionamento della notificazione, in quanto prima non può ritenersi concretizzata

la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.

In tale senso si è più volta espressa la Corte di Cassazione, affermando che per il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., non è sufficiente la sola allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni dell'agente postale si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, perché è solo in questo momento che il procedimento di notificazione ex articolo 140 c.p.c. può ritenersi completato. A tal fine documento fondamentale è l'avviso di ricevimento, in quanto non è sufficiente per il notificante dimostrare di aver spedito la raccomandata informativa, ma è indispensabile produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata (Ordinanza Cass. Civ. n. 2683/2019, 20074/2021, 464/2021, 34284/2025 e Sentenza Corte Cassazione n. 15782/2022 e 36225/2022).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, considerato che il primo tentativo di consegna della raccomandata informativa è avvenuto in data 11 febbraio 2025, bisogna concludere che solo in tale momento deve ritenersi perfezionato il procedimento di notifica ex art. 140 cpc e non nel momento successivo dell'effettivo ritiro della raccomandata come sostenuto dalla Procura. Pertanto, considerato che il

deposito della citazione è stato effettuato in data 11 luglio 2025

e che il termine di 120 giorni per il deposito decorre dalla scadenza del termine per presentare le deduzioni a seguito della notifica dell'invito a dedurre che nel caso di specie sono stati fissati dalla Procura in 45 giorni, deve ritenersi che lo stesso, ex art. 67 comma 5 del c.g.c., è da ritenersi tempestivo con conseguente ammissibilità dell'atto di citazione.

2. Deve, inoltre, essere esaminato il rilievo attribuito dalle difese alla sentenza *[omissis...]* del Tribunale ordinario dell'Aquila, con la quale i convenuti sono stati assolti dalle imputazioni loro ascritte "perché il fatto non sussiste", ritenuta idonea a spiegare efficacia vincolante nel presente giudizio ai sensi dell'art. 654 c.p.p.

Sul punto il Collegio osserva che tale decisione ha ad oggetto esclusivamente le condotte di favoreggiamento personale e reale contestate ai convenuti in relazione all'attività investigativa svolta nei confronti di terzi e, segnatamente, i pretesi comportamenti diretti ad acquisire informazioni riservate e a interferire con le indagini in corso.

Ne consegue che il giudicato penale assolutorio deve ritenersi limitato, quanto al suo ambito oggettivo, a tale specifico segmento fattuale, con esclusione di ogni efficacia estensiva rispetto ad ulteriori condotte non coincidenti né sovrapponibili a quelle oggetto delle imputazioni esaminate dal giudice ordinario.

In particolare, la pronuncia assolutoria non incide sull'accertamento del distinto fatto storico dell'allontanamento dal servizio in difetto di giustificazione, né sulle ulteriori condotte rilevanti ai fini del presente giudizio, le quali risultano oggetto di autonomo scrutinio in sede penale militare e, comunque, emergono dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti.

Né può ritenersi che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" comporti una generale negazione dell'intera vicenda fattuale ricostruita nel presente giudizio, dovendo la stessa essere interpretata alla luce del concreto perimetro delle imputazioni esaminate, limitate - come detto - alle sole ipotesi di favoreggiamento.

Pertanto, i fatti relativi a tali condotte, una volta esclusi in sede penale, devono ritenersi irrilevanti ai fini del presente giudizio di responsabilità amministrativa; per contro, le ulteriori condotte, ed in particolare l'allontanamento ingiustificato dal servizio, non risultano coperte da alcun giudicato preclusivo e conservano piena rilevanza ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, potendo essere autonomamente valutate da questo Collegio in quanto non già escluse, né direttamente esaminate, nella sentenza penale ordinaria richiamata.

Con specifico riferimento alla posizione del convenuto Di Giovambattista, l'esame coordinato delle decisioni rese nei

diversi gradi di giudizio, tanto in sede penale militare quanto in sede penale ordinaria, evidenzia come le stesse non si pongano in rapporto di contraddizione, bensì si collochino su piani distinti e autonomi.

Invero, la sentenza del Tribunale Militare di Roma ha chiarito che il delitto di collusione del finanziere si configura quale reato autonomo a consumazione anticipata, integrato dal mero accordo tra il militare e il soggetto estraneo al Corpo finalizzato alla lesione degli interessi fiscali dello Stato, senza necessità che tale finalità si traduca nella effettiva realizzazione di una frode fiscale o di ulteriori condotte penalmente rilevanti. In tale prospettiva, l'accordo collusivo, proprio perché espressivo di una scelta consapevole del militare di porre a disposizione dell'*extraneus* le proprie conoscenze e la propria posizione funzionale, travalica i singoli illeciti esecutivi e si pone su un piano distinto rispetto sia al concorso nei reati tributari sia alle ulteriori fattispecie eventualmente configurabili.

Tale impostazione risulta sostanzialmente ribadita in sede di appello militare, ove viene valorizzata la natura autonoma della fattispecie e la sua funzione di tutela anticipata degli interessi finanziari dello Stato, desunta da comportamenti di contiguità, protezione o interferenza, idonei a evidenziare l'adesione ad un progetto illecito, indipendentemente dalla prova di specifici reati-fine.

La successiva pronuncia di legittimità non introduce principi

incompatibili con detta ricostruzione, limitandosi a scrutinare il caso concreto sotto il profilo probatorio, senza porre in discussione la natura autonoma ed anticipata del reato di collusione.

La sentenza del giudice ordinario, dal canto suo, ha escluso la configurabilità dei reati di favoreggiamento per difetto degli elementi costitutivi, rilevando l'assenza di una condotta concretamente idonea ad ostacolare le indagini o ad agevolare l'elusione delle stesse, nonché la mancanza di prova del dolo specifico richiesto. Tale pronuncia, tuttavia, non contiene una ricostruzione dei fatti incompatibile con quella posta a base della decisione del giudice militare, ma si limita a ritenere non raggiunta la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza delle specifiche fattispecie contestate. Ne consegue che l'assoluzione in sede ordinaria per i reati di favoreggiamento, fondata sull'assenza di una condotta concretamente idonea ad ostacolare le indagini e del relativo dolo specifico, non incide sulla configurabilità del delitto di collusione militare, atteso che quest'ultimo prescinde dalla realizzazione di un aiuto effettivo e si perfeziona con la mera adesione del militare ad un accordo con l'*extraneus*, costituente di per sé violazione dei doveri di fedeltà e lesione anticipata degli interessi finanziari dello Stato. In tale prospettiva, la condanna in sede penale militare nei confronti di Di Giovambattista deve ritenersi pienamente idonea a fondare la responsabilità anche

ai fini del presente giudizio, non risultando in alcun modo contraddetta dalle diverse conclusioni raggiunte dal giudice ordinario.

3. Passando all'eccezione preliminare di merito di prescrizione, sollevata da entrambi i convenuti, il Collegio rileva che la stessa deve trovare parziale accoglimento nei termini di seguito esposti. Sostengono le difese che fin dalla comunicazione dell'esercizio dell'azione penale da parte della Procura militare di Roma in data 15 marzo 2019 alla Procura contabile del Lazio, l'attore fosse a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, da cui sarebbe scaturito il danno erariale contestato dalla Procura, con conseguente decorso del termine di prescrizione.

In particolare, si sostiene che tra la documentazione messa a disposizione dal Tribunale militare vi fosse l'informativa della Guardia di Finanza prot. [omissis..] del 13 aprile 2017, da cui sarebbero state evincibili con chiarezza tutte le circostanze di fatto, contestate successivamente dalla Procura.

L'attore diversamente sostiene che, venendo in rilievo fatti di rilievo penale, si è concretizzato nel caso di specie un doloso occultamento del danno con conseguente fissazione del *dies a quo* di decorrenza della prescrizione al momento della scoperta del danno e nel caso di specie alla data di emissione dei decreti di rinvio a giudizio in data 25.09.2019 e del 18.11.2020. Ulteriormente si sostiene che non può farsi risalire l'esordio della prescrizione alla data della nota [omissis..] del 13.04.2017,

trattandosi di informativa riservata della Guardia di Finanza resa nello svolgimento di attività di PG al Sostituto procuratore titolare del procedimento penale a carico dei convenuti nella fase delle indagini preliminari coperte, ai sensi dell'art. 329 cpp dal segreto investigativo. Infine, si sostiene che il rinvio a giudizio del 14 marzo 2019, riguarda solo la fattispecie dell'assenteismo fraudolento e, quindi, non sarebbe idoneo a concretizzare un pieno disvelamento del danno.

Il Collegio riconosce fin da subito che le condotte contestate dalla Procura hanno certamente determinato un occultamento doloso del danno, in quanto l'assenteismo fraudolento è propriamente caratterizzato da un fine occultativo, che connota la natura truffaldina della condotta, consistente nel creare l'apparenza di aver prestato servizio, quanto in realtà si sono svolte attività di interesse privato, come avvenuto nel caso di specie. Ulteriormente bisogna rilevare che tale condotta occultativa è stata finalizzata non solo a celare la mancata prestazione del servizio, ma anche l'attività collusiva svolta dal Giovambattista, concretizzata nell'utilizzare il proprio ruolo di militare della GDF per agevolare un privato nel proprio interesse personale, agendo a danno della GDF e dell'interesse generale, in quanto è stata posta in essere mentre formalmente era in regolare servizio.

Ciò premesso, la modifica introdotta dall'art. 1, comma 1, n. 6 della legge n. 1/2026, applicabile ai giudizi pendenti, ex articolo

6 legge citata, impone di verificare se l'occultamento doloso del danno sia stato realizzato "mediante una condotta attiva o mediante la violazione di obblighi di comunicazione". Alla luce del nuovo dato normativo, il Collegio ritiene che nel caso di specie sussistano entrambi i requisiti richiesti dalla novella legislativa.

Nel caso in esame, la condotta del Di Giovambattista Carlo presenta entrambi tali profili.

Sotto il primo profilo, emerge una violazione degli obblighi di comunicazione e di leale collaborazione istituzionale gravanti sull'ufficiale della Guardia di Finanza. Dalle sentenze militari e dalla relazione della Guardia di Finanza risulta accertato che il convenuto era pienamente consapevole del sistema fraudolento posto in essere da [omissis...], fondato sulla falsità delle autocertificazioni prodotte alla Motorizzazione Civile per simulare acquisti estero su estero ed evitare il pagamento dell'IVA, così da "celare l'operatività delle aziende riconducibili al medesimo [omissis...] e sottrarle dal sistema impositivo".

Pur a fronte di tale consapevolezza, il Di Giovambattista Carlo non soltanto ometteva di segnalare i fatti alle competenti articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, ma manteneva rapporti continuativi con il [omissis...], intervenendo in concreto per rafforzarne l'affidabilità verso i clienti e per neutralizzare sospetti circa la regolarità delle operazioni. In tal senso rileva l'episodio del 20 ottobre 2016 relativo alla compravendita

dell'Audi Q5 in favore della teste [omissis..], nel corso del quale il convenuto, “facendo leva sulla sua qualità di ufficiale della Guardia di Finanza”, rassicurava la cliente circa la regolarità dell'operazione, pur essendo consapevole delle frodi fiscali poste in essere dal [omissis...].

Tale comportamento integra non una mera omissione neutra, ma una violazione qualificata dell'obbligo di comunicazione e di trasparenza connaturato alle funzioni rivestite, poiché il convenuto, anziché attivare i canali istituzionali di segnalazione, contribuiva a rafforzare l'apparenza di liceità dell'attività illecita. Risultano altresì sussistenti specifiche condotte attive di occultamento.

In particolare, le sentenze militari e la sentenza della Corte di cassazione hanno accertato che il 9 febbraio 2017 il Di Giovambattista Carlo e il Saccone Alberto, allontanatisi senza autorizzazione dal servizio, si recavano presso l'autosalone [omissis...] di [omissis...] e avvicinavano i militari [omissis...] e [omissis...], impegnati in attività investigativa appostata nei pressi dell'autosalone.

Secondo la ricostruzione della Corte militare d'appello, richiamata dalla Cassazione, i convenuti avvicinavano i colleghi “in modo del tutto arbitrario e inusuale, con atteggiamento provocatore, per capire da un lato le ragioni dell'appostamento e dall'altro per giustificare la loro presenza in quei luoghi”.

Tale comportamento, indipendentemente dagli esiti assolutori

intervenuiti per alcune imputazioni, assume rilievo ai fini della configurazione dell'occultamento doloso nella presente sede contabile, poiché costituisce una condotta attiva diretta a interferire con l'attività investigativa e a ritardare o ostacolare l'accertamento dei fatti generatori del danno erariale.

Alla medesima logica di occultamento appartiene inoltre la falsa compilazione dei modelli IP1. La Corte di cassazione ha definitivamente accertato che i convenuti attestavano falsamente di essere stati in servizio nella fascia oraria in cui si erano recati presso l'autosalone per ragioni private, estranee all'attività istituzionale.

La falsità documentale concernente l'orario di servizio non si esaurisce nella mera truffa retributiva, ma costituisce anche uno strumento funzionale all'occultamento delle reali ragioni degli spostamenti e delle frequentazioni con *[omissis...]*, idoneo a schermare i contatti e a impedire l'immediata riconducibilità degli stessi a finalità estranee al servizio e collegate alle attività fraudolente in corso.

Parimenti significativo è il reiterato allontanamento ingiustificato dal servizio, documentato nelle tabelle allegate ai capi d'imputazione e ricostruito sulla base dei dati di geolocalizzazione e delle verifiche sugli statini di presenza.

Anche tale comportamento assume valenza di condotta attiva di occultamento, in quanto accompagnato dalla sistematica alterazione delle risultanze di servizio e finalizzato a dissimulare

attività svolte al di fuori dei compiti istituzionali, in collegamento con il [omissis...] e con le vicende oggetto d'indagine.

Per quanto esposto, l'assunto delle difese secondo cui la Guardia di Finanza avrebbe avuto conoscenza sostanzialmente immediata dei fatti, con conseguente insussistenza dell'occultamento doloso, non persuade.

La nozione introdotta dalla legge n. 1/2026 non richiede infatti che il danno resti integralmente ignoto, ma considera occultamento doloso anche quelle condotte che, mediante condotte attive o omissioni informative, ostacolano o ritardano la piena emersione della reale natura dei fatti e del loro rilievo dannoso.

Per quanto esposto deve pertanto ritenersi che, anche alla luce della novella introdotta dalla legge n. 1/2026, la condotta del Di Giovambattista Carlo integri l'occultamento doloso del danno sia mediante violazione degli obblighi di comunicazione derivanti dal ruolo istituzionale rivestito, sia mediante condotte attive consistite nell'interferenza con le attività investigative, negli allontanamenti ingiustificati dal servizio e nella falsa attestazione della presenza in servizio attraverso la compilazione dei modelli IP1.

Dunque, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge n.20/1994, per fissare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione bisogna far riferimento al momento in cui è avvenuto il disvelamento del danno.

A tal fine bisogna tener conto che dalle condotte sono scaturiti

un procedimento penale presso la Procura militare e un altro

presso la Procura della Repubblica. In particolare, presso la

Procura militare ci sono stati due rinvii a giudizio:

-il primo del 14 marzo 2019 per i reati truffa militare continuata

pluriaggravata a carico di Giovambattista Carlo e Saccone

Alberto (episodi di assenteismo);

-il secondo del 22 novembre 2019 a carico di Giovambattista e

Saccone per i reati di collusione del militare, concorso in

collusione, concorso in istigazione alla rivelazione di notizie

riservate, concorso in rivelazione di notizie riservate.

Dal decreto che dispone il primo rinvio a giudizio risulta che i

documenti del fascicolo consistevano in CNR *[omissis..]* del 24

novembre 2017 della GDF e dalla relazione sull'esito delle

indagini *[omissis..]* dell'11 dicembre 2018 della GDF con allegata

l'analisi degli spostamenti effettuati dal militare indagato nei

giorni in contestazione, l'ammontare della retribuzione che si

ritiene illecitamente percepita, gli statini paga e i modelli delle

presenze mensili.

Dunque, ai fini della prescrizione bisogna rilevare che

dall'informativa *[omissis..]*/2017 non può derivare alcun

disvelamento del danno nei termini esposti dai convenuti perché

si tratta di annotazione di polizia giudiziaria resa alla Procura

della Repubblica, che alla data del 15 marzo 2019 era ancora

coperta da segreto istruttorio.

Bisogna, quindi far riferimento a ciò che era contenuto nel fascicolo della prima richiesta di rinvio a giudizio e, dunque, alla CNR [omissis..] del 24 novembre 2017 della GDF e alla relazione sull'esito delle indagini prot. n. [omissis...] dell'11 dicembre 2018 della GDF. Al riguardo il Collegio rileva che già nella relazione del 2017 appaiono contenuti tutti gli elementi di fatto posti a fondamento della citazione riferiti non solo alla truffa per l'illecita assenza da servizio, ma anche per gli altri fatti oggetto di contestazione.

Infatti, nella citata relazione della GDF sono chiaramente descritti:

- il rapporto collusivo tra [omissis..] e Carlo Di Giovambattista;
- l'interferenza con attività di polizia giudiziaria e il favoreggiamento;
- l'episodio del 9 febbraio 2017 (presenza presso l'autosalone, contatti con militari operanti);
- il contesto di frodi fiscali e di immatricolazioni fraudolente di autoveicoli.
- gli episodi di assenteismo fraudolento.

Da tali considerazioni deriva l'evidenza che il danno si è disvelato nel momento in cui si è avuto il primo rinvio a giudizio a carico dei convenuti in data 14 marzo 2019 nel cui fascicolo era ricompresa la CNR della GDF [omissis..] del 24 novembre 2017. Peraltro, il suddetto rinvio a giudizio è stato poi comunicato dalla Procura Militare alla Procura della Corte dei

conti in data 15 marzo 2019 con l'avviso che "presso l'intestato ufficio sono conservati - *e a disposizione di codesta Ill.ma A.G. per la disamina e estrazione di copia* - gli esiti dell'attività di indagine".

Conseguentemente considerato che l'invito a dedurre è stato notificato a Giovambattista a mezzo pec in data 9 dicembre 2024 e a Saccone ex art. 140 c.p.c. con notifica perfezionatasi in data 11 febbraio 2025 la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti del Giovambattista per danno da disservizio e quella posta anche nei confronti di Saccone per il danno patrimoniale diretto da assenteismo e per il danno all'immagine ex art. 55-quinquies D.lgs 165/2001 sono da ritenersi prescritte.

Diversamente non è prescritta la domanda di condanna per danno all'immagine ex art. art. 17, c. 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 10, secondo cui *"il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale"*, in combinato disposto con l'art. 51, co. 7 del c.g.c., in quanto presupposto per l'esercizio del diritto è l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per un reato e, pertanto, il *dies a quo* della prescrizione non può che essere fissato per tale posta di danno nel momento in cui è passata in giudicato la sentenza di condanna requisito per l'esercizio dell'azione. Nel caso di specie

la sentenza della Corte di Cassazione è del 13 dicembre 2024, conseguentemente l'azione deve ritenersi tempestiva.

4. Nel merito deve ritenersi fondata la richiesta di condanna per danno all'immagine nei confronti del convenuto Giovambattista ex art. 17, c. 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 10, in combinato disposto con l'art. 51, co. 7. Infatti, la Corte di Cassazione con sentenza n. [omissis...] (cfr. all. 1 al doc. 16) ha confermato la pronuncia n. [omissis...] della Corte militare d'appello che, quanto a Di Giovambattista, lo ha condannato per il reato di collusione militare di appartenente della Guardia di Finanza aggravata (art. 3 l. 9 dicembre 1941, n. 1383) per aver colluso con l'estraneo [omissis...] al fine di frodare la Finanza. In particolare il Di Giovambattista *“garantiva - anche facendo leva sulla sua qualità di ufficiale della Guardia di Finanza - a [omissis..] che [omissis...] aveva regolarmente importato, fatto immatricolare e venduto alla predetta una autovettura nonostante egli fosse consapevole del fatto che il predetto [omissis...] stava ponendo in essere svariate frodi fiscali nel settore della commercializzazione delle autovetture usate attraverso un meccanismo criminoso incentrato sulla falsità dei documenti di volta in volta presentati agli Uffici della Motorizzazione civile per ottenere l'immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero (...)”*.

Al riguardo è utile premettere che la questione riguardante il danno all'immagine della pubblica amministrazione ha una sua

storia ormai ben circoscritta con diversi interventi normativi e conseguente produzione giurisprudenziale, che hanno riguardato in particolare il profilo processuale riguardante l'azionabilità della pretesa e nello specifico l'individuazione dei reati presupposto quali condizioni di proponibilità dell'azione di responsabilità erariale per danno all'immagine, in seguito all'avvenuta abrogazione dell'art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97, ad opera dell'art. 4, co. 1, lett. g) dell'allegato 3 (norme transitorie e abrogazioni) al codice della giustizia contabile.

Concretamente è sorto un contrasto giurisprudenziale riguardante l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile e nello specifico se debba essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto previsto dal testo del medesimo art. 51 c.g.c., e non solo per i delitti ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001.

In particolare, si è posto il problema di chiarire se il richiamo contenuto nell'art. 17, co. 30-ter, d.l. 1° luglio 2009, n. 78 all'art. 7 della l. n. 97/2001, ora abrogato - il quale prevedeva che “1.

La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta

giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato...” - possa ritenersi riferibile all’art. 51, co. 7, c.g.c., ove si dispone che “La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato...”.

Sul punto sono sorti due contrapposti orientamenti giurisprudenziali. Il primo definito restrittivo per cui il danno all’immagine sarebbe azionabile, anche dopo l’entrata in vigore del codice della giustizia contabile, solo a fronte di una condanna definitiva per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, sostenendo che il rinvio operato dall’art. 17, co. 30-ter, all’art. 7 della l. n. 97/2001 per il contenuto letterale dello stesso, per l’interpretazione datane reiteratamente dalla Corte costituzionale nonché per il richiamo ad una norma esattamente individuata, abbia carattere recettizio e determini, quindi, l’incorporazione, o l’integrazione, nella norma rinviante (cioè nell’art. 17, co. 30-ter) della norma rinviata (art. 7, l. n. 97/2001). Il secondo orientamento, invece, osserva come il rinvio contenuto nel richiamato art. 17, co. 30-

ter, non possa considerarsi materiale, statico e recettizio e continuare, pertanto, a riferirsi all'art. 7 della l. n. 97/2001, dovendosi invece attribuire a tale rinvio natura dinamica con la conseguenza che, con l'abrogazione dell'art. 7 della l. e n. 97/2001, sarebbe venuto meno il richiamo ad esso operato dall'art. 17, e i connessi limiti all'azionabilità del danno all'immagine.

Tale contrasto giurisprudenziale ha trovato soluzione con la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 3/2026/QM, enunciando il seguente principio di diritto: *“l'art. 51, comma 7, del Codice della giustizia contabile deve essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti, anche diversi da quelli ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della legge n. 97/2001 (Libro II, Titolo II, Capo I, c.p.), da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo articolo 51, comma 7”*.

Il Collegio non ha motivo di discostarsi da tale pronuncia di coordinamento e, dunque, il danno all'immagine contestato dalla Procura deve ritenersi ammissibile, anche se non ricompreso nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.

Nel merito bisogna tener presente che la condanna al risarcimento del danno all'immagine della P.A. non possa essere configurata come una sorta di sanzione da applicarsi automaticamente a carico del dipendente pubblico infedele, ma

risulta necessario darne prova. Sul punto si ritiene che, come osservato da condivisibile giurisprudenza (v., *ex plurimis*, la sentenza n.662/2011 della II Sez. d'App e la sentenza n. 177/2018 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana), il detrimento dell'immagine della P.A. può venire a concretizzarsi nei modi più svariati, come avvenuto nel caso di specie.

Innanzitutto, deve rilevarsi, come ribadito dalla Procura, che si tratta di una condotta particolarmente grave riguardando un alto ufficiale della Guardia di Finanza, simbolo per i cittadini di legalità, correttezza e tutela dell'interesse generale per la collettività che ha svilito la sua funzione prestandola a tutela di interessi illeciti di singoli.

Dunque, certamente dalla conoscenza di questi fatti è derivato un evidente danno all'immagine alla GDF, in quanto idonei a minare il rapporto di fiducia con i cittadini restituendo un'immagine all'opinione collettiva locale e nazionale, di una forza di polizia in cui, anziché provvedere alla lotta e al contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali, sia possibile agevolmente agire nel proprio interesse personale, prestando il proprio ruolo di alto ufficiale a favore di interessi illeciti privati in danno della collettività.

La sussistenza del danno all'immagine, ulteriormente, risulta comprovata da un'ampia diffusione e conoscenza delle condotte illecite in questione. Infatti, prima di tutto, non si può

tralasciare che i comportamenti furono, altresì, oggetto di ampio monitoraggio da parte della Guardia di Finanza, su mandato della Procura della Repubblica, organo esterno all'Amministrazione interessata e che dai suddetti fatti è derivato un procedimento penale, con conseguente ulteriore ed inevitabile ampliamento della diffusione della *notitia criminis*, sia all'esterno che all'interno della GdF.

Ancora la Procura ha provato la diffusione dei fatti tramite diversi articoli di giornali e precisamente:

-sul Messaggero Abruzzo pubblicato in data 5 luglio 2017 con il titolo *“Anche due finanziari finiscono nei guai per aver messo sull’avviso gli indagati”* in cui si dà conto con dettaglio ed enfasi della condotta collusiva;

-sul Messaggero Abruzzo pubblicato in data 6 luglio 2017 con il titolo *“Auto dalla Germania, tremano 400 clienti”*, in cui nel testo dell'articolo si dà atto che nell'indagine sono coinvolti due finanziari;

-sul Messaggero con il titolo *“Auto importate evadendo l’iva, venti indagati”* in cui nel corpo dell'articolo si dà ampio risalto ed enfasi alla condotta collusiva tenuta dal Di Giovambattista;

-sulla Rassegna stampa del Comando Generale della GdF del 19 ottobre 2019, in cui si fa riferimento alla circostanza che due ufficiali delle fiamme gialle sono coinvolti nella frode posta in essere dal [omissis...].

Pertanto, deve ritenersi ampiamente provata l'esistenza di un

danno all'immagine arrecato dal Di Giovambattista alla GdF.

Per quanto riguarda, invece, l'elemento soggettivo nessun dubbio sussiste sul fatto che la condotta illecita posta in essere dal Di Giovambattista sia stata connotata dall'elemento soggettivo del dolo. In tal senso non lascia dubbi la sentenza della Corte di Cassazione, che lo ha condannato in via definitiva, in cui si dà conto di un'azione volontaria indirizzata a colludere con imprenditore dedito all'attività di commercio di autovetture, nonostante fosse ben a conoscenza che lo stesso stava realizzando una truffa ai danni dello stato al fine di evadere le imposte dovute sull'importazione dei veicoli venduti dall'estero.

In concreto il Di Giovambattista con piena intenzionalità ha stabilito un'intesa fraudolenta con il [omissis...] allo scopo di trarne un vantaggio personale.

Con riferimento alla quantificazione del danno all'immagine il giudice deve procedere alla sua valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Vengono qui in evidenza i criteri indicati dalle SS.RR. della Corte dei Conti con la sentenza n. 10/QM/2003, secondo cui assumono rilevanza:

-la delicatezza dell'attività svolta dal dipendente pubblico;

-la posizione funzionale dell'autore dell'illecito;

-le negative ricadute socioeconomiche sui componenti dell'amministrazione o sui soggetti da essa amministrati;

-la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di malamministrazione;

-la significativa rilevante compromissione dell'efficienza dell'apparato, la necessità di onerosi interventi correttivi;

-la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto del *clamor fori* e/o della risonanza data dai mezzi di informazione di massa”;

Nel caso di specie, alla luce di tali criteri, bisogna tener conto che:

- Giovambattista era un alto ufficiale della GDF a cui erano affidati importanti e delicate responsabilità;

- la condotta collusiva è stata continua e reiterata nel tempo e caratterizzata da una particolare gravità;

- si è concretizzato un significativo *clamor fori* con la pubblicazione della notizia su diversi organi di stampa;

- la condotta ha avuto certamente anche una ricaduta socioeconomica sull'apparato della GDF, che ha dovuto porre in essere approfondite ed ulteriori attività per accertare l'illecito nei confronti del soggetto con cui il convenuto colludeva, attività aggravate anche dalla perdita di fiducia nei confronti dei cittadini.

La Procura attrice ha quantificato il danno all'immagine in € 10.000,00, applicando un criterio prettamente equitativo in deroga al principio del duplo di cui all'art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20 del 1994.

Il Collegio ritiene corretto nel caso di specie, alla luce delle circostanze di fatto prima esposte derogare a tale criterio, che assume secondo pacifica giurisprudenza contabile un valore orientativo e può essere eventualmente rimodulato dal giudice alla luce delle circostanze del caso concreto, in quanto la sua applicazione porterebbe a una quantificazione del nocumento erariale in misura irrisoria considerato che le somme indebitamente percepite dal convenuto sono state quantificate in € 37,32.

Allo stesso tempo, però, il Collegio deve rilevare che la quantificazione proposta dalla Procura risulta eccessiva, pur riconoscendo che la documentazione agli atti prova senza alcun dubbio che il danno all'immagine, arrecato da Giovambattista alla GDF, è di particolare intensità, tenendo conto che si verte nella fattispecie ordinaria di cui all'art. 51, comma 7 del c.g.c., essendo prescritta l'ipotesi ex art. 55-quinquies del D.lgs 165/2001. Pertanto, si ritiene equo determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento per il danno arrecato dal convenuto Di Giovambattista all'immagine della GDF in euro 5.000,00.

Si specifica in ultimo che non può trovare applicazione il nuovo limite normativo di cui all'art. 1, comma 1-octies, L. 20/1994, che impone di porre a carico del responsabile un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato (e comunque entro il doppio della sua retribuzione annua, in quanto tale

disposizione, volta a mitigare la responsabilità per danni colposi, non opera qualora, come nel caso di specie, il danno derivi da condotta dolosa.

5. Le spese di giudizio e le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per l'Abruzzo, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Abruzzo iscritto al n. 21161 del Registro di Segreteria:

- dichiara tempestivo il deposito dell'atto di citazione;
- dichiara la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del convenuto Saccone Alberto per il danno all'immagine ex art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001;
- dichiara la prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del convenuto Di Giovambattista Carlo per le richieste di condanna inerenti al danno da disservizio, il danno patrimoniale diretto per le ore non lavorate a seguito dell'assenteismo fraudolento e il danno all'immagine ex art. 55-quinquies del D.lgs. 165/2001;
- accoglie parzialmente la domanda della Procura Regionale di condanna del convenuto Di Giovambattista Carlo al risarcimento del danno all'immagine di cui all'art. 17, c. 30-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella l. 3 agosto 2009, n. 10, in combinato disposto con l'art. 51, co. 7 e per l'effetto lo

condanna al pagamento in favore della Guardia di Finanza della somma di € 5.000,00 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della presente sentenza sino all'integrale soddisfo;

- pone le spese di giudizio a carico del convenuto Di Giovambattista Carlo, disponendo la loro liquidazione a cura della Segreteria ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

- liquida le spese di lite a favore del convenuto Saccone Alberto nella misura di euro 1.812,00 oltre oneri di legge;

- manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", a tutela della riservatezza dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi dei predetti soggetti.

Così deciso a L'Aquila nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il giudice estensore

Il Presidente

(Gianpiero Madeo)

(Andrea Liberati)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

In esecuzione del suesteso provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in

caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti terzi indicati nella presente sentenza.

Depositato in Segreteria, lì 26.05.2026

Il direttore della Segreteria

F.to dott.ssa Antonella Lanzi

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

Giudizio N. 21161/R.

Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suesposta sentenza di condanna pronunciata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: Di Giovambattista Carlo, Saccone Alberto.

	Fogli	Importo
-Originale atto di citazione	1	16,00
D.P. di fissazione udienza	1	16,00
Originale sentenza di condanna	1	16,00
Totale		48,00

(Dicorsi euro quarantotto/00) posti a carico del soccombente Di Giovambattista Carlo.

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Antonella Lanzi

(firmato digitalmente)